

	Repertorio n. -----	
	CONTRATTO DI COMODATO AD USO GRATUITO	
	L'anno 2025 (duemilaventicinque) addì -----del mese di -----	
	con la presente scrittura privata, da registrarsi nei termini di	
	legge e avente ogni effetto di legge, tra:	
	FERROVIENORD S.p.A. , con sede legale in (20123) Milano,	
	Piazzale Cadorna n. 14, Capitale sociale € 5.250.000,00	
	interamente versato, C.F. e P.IVA n. 06757900151, iscritta al	
	REA n. MI-1118019 presso la C.C.I.A.A. Milano, in quest'atto	
	rappresentata dal Direttore Sviluppo Infrastruttura, Dott.Ing.	
	Andrea Lucia PASSARELLI, C.F. PSS NRL 70L17 B300J,	
	domiciliato per la carica presso la sede legale, munito dei	
	necessari poteri per la stipula del presente atto, di seguito	
	indicata "Comodante" o "Ferrovienord", la quale elegge ai fini	
	del presente contratto domicilio di cui all'articolo 3, comma 4	
	quinqües del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i. al recapito	
	ferrovienord@legalmail.it;	
	PROVINCIA DI VARESE , con sede in Varese Piazza Libertà n.1,	
	C.F. 80000710121 in persona del Dirigente dell'Area Tecnica	
	_____, nato a _____ (____) il -----, C.F.-----	
	ai sensi dei decreti presidenziali n. 79 del 03/05/2025 e n. 68	
	del 29/04/2025, il quale interviene al presente atto non in	
	proprio ma in legale rappresentanza della Provincia di Varese,	
	agendo in base all'art. 21 del Regolamento sull'Ordinamento	
	degli Uffici e Servizi, approvato e revisionato con deliberazioni	

	presidenziali n. 170 del 10/12/2020 e n. 67 del 24/05/2023, di	
	seguito indicata come “Comodatario”, la quale elegge ai fini del	
	presente contratto domicilio di cui all’articolo 3, comma 4	
	quinqües del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i. al recapito	
	istituzionale@pec.provincia.va.it;	
	Le Parti, considerando i patti e le intese raggiunte, con il	
	presente documento,	
	PREMESSO CHE:	
	A) Ferrovienord è concessionaria dell’esercizio ferroviario	
	concesso all’industria privata in virtù del RD n. 1447 del 1912 e	
	relativi decreti nonché della concessione approvata con DGR n.	
	X/4823 del 15.02.2016 in BURL n. 47 del 23.02.2016	
	(“Concessione”).	
	B) In tal veste e con i limiti di cui al contratto di servizio per	
	la gestione dell’infrastruttura ferroviaria di interesse regionale e	
	locale, sottoscritto il 21.12.2022 e approvato con DGR n. n.	
	XI/7543 del 15/12/2022 (“Contratto di Servizio”), Ferrovienord	
	dispone di un patrimonio dedicato all’esercizio ferroviario che	
	comprende, oltre alle linee ferroviarie, numerose stazioni	
	dislocate sul territorio lombardo.	
	C) La Provincia di Varese ha richiesto a Ferrovienord la	
	possibilità di avere in comodato d’uso gratuito alcuni terreni siti	
	nel comune di Malnate per la realizzazione di un’infrastruttura	
	ciclabile denominata “Le Gere”.	
	D) Stante tutto quanto sopra e le intese raggiunte, le Parti	

	concordano di stipulare il presente atto (“Contratto”) per	
	regolare nel modo che segue i reciproci rapporti.	
	E) I contenuti della presente Convenzione sono stati resi noti	
	a Regione che ne ha valutato la coerenza con i propri atti	
	programmatori.	
	CONCORDANO quanto segue:	
	Art. 1. PREMESSE E ALLEGATI	
	1.1. Le premesse e gli allegati, anche se non materialmente	
	uniti al presente Contratto, costituiscono parte integrante e	
	sostanziale del Contratto stesso.	
	Art. 2. OGGETTO DEL CONTRATTO	
	2.1. Con la sottoscrizione del presente Contratto, la	
	Comodante concede in comodato d’uso gratuito al Comodatario,	
	che accetta, i terreni necessari per la realizzazione della pista	
	ciclopedonale “Le Gere” situati in Comune di Malnate e	
	identificati nel catasto terreni del Comune di Malnate Sezione	
	Malnate al foglio logico 9, come segue:	
	- Parte del mappale 852 - cat. Ferrovia SP - Cl. // - Ha. 00-98-	
	40, superficie di progetto mq 66 - R.D.€ // – R.A. € //,	
	- Parte del mappale 3834 - cat. Ferrovia SP - Cl. // - Ha. 00-	
	45-90, superficie di progetto mq 21 - R.D.€ // – R.A. € //,	
	- Parte del Mappale 3891 - cat. Bosco Ceduo - Cl. 3 - Ha 00-	
	05-70, superficie di progetto mq 120 - R.D.€ 0,290 – R.A. €	
	0,120,	
	intestati catastalmente a Ferrovienord S.p.A con vincolo di	

	reversibilità a Regione Lombardia;	
	parte dei mappali di cui sopra, evidenziati in verde chiaro nella	
	planimetria allegata al presente Contratto sotto la voce “All.1”,	
	vengono concessi esclusivamente per la realizzazione	
	dell’infrastruttura ciclabile denominata “Le Gere” nello stato di	
	fatto e di diritto in cui si trovano.	
	Art. 3. IMPEGNI E CONDIZIONI D’USO	
	3.1. Il Comodatario si impegna a utilizzare i terreni oggetto	
	della presente Convezione esclusivamente per la realizzazione e	
	l’esercizio dell’infrastruttura ciclabile.	
	3.2. Il Comodatario si obbliga, qualora a giudizio	
	insindacabile di Ferrovienord S.p.A ce ne fosse la necessità, a	
	garantire l’utilizzo dei terreni in oggetto per lavori o verifiche al	
	manufatto ferroviario sovrastante, anche se ciò comportasse la	
	chiusura del tratto di ciclabile interessato per la durata dei	
	lavori;	
	3.3. Comodatario, fatto salvo quanto si dirà in seguito, non	
	potrà sub-comodare, neppure parzialmente, i terreni senza il	
	consenso scritto ed espresso della Comodante.	
	3.4. violazione di anche una soltanto delle su riportate	
	condizioni comporta l’automatica risoluzione del presente	
	Contratto ex art. 1456 codice civile.	
	Art. 4. DURATA	
	4.1. Le Parti convengono che il presente Contratto decorre	
	dalla data di sottoscrizione ed è privo di determinazione di	

	durata e, pertanto, pattuiscono che la restituzione dei terreni è	
	regolata dall'art. 1810 codice civile, fatto salvo quanto stabilito	
	dai successivi punti 4.2 e 6.	
	4.2. Resta inteso tra le Parti che la durata non può in ogni	
	caso eccedere la durata della Concessione (31.10.2060).	
	Art. 5. CONSEGNA	
	5.1. Il Comodatario dichiara di aver visionato i terreni, di	
	conoscerne perfettamente lo stato e le reali condizioni e di	
	accettarli nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, senza	
	riserva alcuna e così di prenderli in consegna ad ogni effetto,	
	costituendosi da quel momento custode e obbligandosi, sempre	
	da detto momento, a custodirli, conservarli e mantenerli.	
	5.2. Il Comodatario si impegna ad eseguire, a propria cura e	
	spese, le eventuali opere e attività che si dovessero rendere	
	necessarie per far sì che le opere che andrà a realizzare	
	acquisiscano le pertinenti condizioni giuridiche funzionali	
	all'uso che si è ripromesso, facendosi carico anche dei	
	conseguenti oneri fiscali.	
	Art. 6. RESTITUZIONE E RISARCIMENTO DEL DANNO	
	6.1. La Comodante potrà, in qualunque momento, esigere la	
	restituzione dei terreni nelle ipotesi previste dalla Concessione e	
	s.m.i., dal Contratto di Servizio.	
	6.2. La Comodante potrà, inoltre, esigere la restituzione dei	
	terreni e il risarcimento dell'eventuale danno nei seguenti casi:	
	a) violazione delle prescrizioni previste nella Concessione e	

	s.m.i., nel Contratto di Servizio e s.m.i. e delle indicazioni	
	fornite da Ferrovienord per motivi legati all'esercizio ferroviario;	
	b) mutamento anche parziale della destinazione d'uso dei	
	beni oggetto di comodato nonché il deterioramento o	
	danneggiamento, abbandono e incuria grave degli stessi, o di	
	loro parti, dal momento in cui ciò fosse constatato dalla	
	Comodante nei modi di legge;	
	c) inosservanza delle disposizioni igienico sanitarie;	
	d) svolgimento all'interno delle aree di attività, anche di	
	natura pubblicitaria, che si pongano in contrasto con la	
	disincentivazione del gioco d'azzardo;	
	e) commissione di atti e/o fatti idonei ad ostacolare	
	gravemente il buon andamento della gestione dei beni concessi	
	in comodato, tali da compromettere il decoro della stessa e della	
	stazione nella quale è allocata e/o l'immagine della Comodante.	
	6.3. Il Comodatario, fatto salvo quanto espressamente previsto	
	dal Contratto, dovrà restituire i beni oggetto del presente	
	comodato, in buono stato, fatto salvo il deterioramento	
	risultante dal loro uso in conformità al Contratto.	
	6.4. Le Parti si impegnano a redigere in contraddittorio un	
	verbale che documenti la riconsegna dei terreni.	
	Art. 7. MANUTENZIONE ORDINARIA E SPESE	
	7.1. Il Comodatario si impegna a custodire, mantenere e	
	restituire i terreni, in buono stato di manutenzione. A tal fine il	
	Comodatario dovrà provvedere, a propria cura e spese a tutte le	

	opere di ordinaria manutenzione necessarie e opportune per	
	esattamente adempiere al predetto impegno.	
	7.2. Il Comodatario si impegna a segnalare alla Comodante	
	eventuali carenze di manutenzione straordinaria dei terreni	
	oggetto del presente contratto e a interrompere l'esercizio della	
	ciclovía fino al pieno ripristino delle condizioni di sicurezza della	
	stessa. I costi dei lavori di manutenzione straordinaria saranno	
	a carico del Comodatario fatti salvi gli interventi volti alla	
	conservazione dei terreni e dei beni che saranno a carico del	
	Comodante.	
	7.3. Il Comodatario si impegna a sostenere tutte le eventuali	
	spese delle utenze, i tributi per l'uso dei terreni, in particolare	
	quelle per pulizia, raccolta rifiuti e quant'altro necessario al loro	
	utilizzo.	
	7.4. Il comodante si impegna a garantire e a mantenere la	
	sicurezza dell'infrastruttura ferroviaria (ponte ferroviario) di sua	
	proprietà sovrastante le parti di mappali oggetto della	
	realizzazione della pista ciclopedonale, avvisando	
	tempestivamente il comodatario circa, situazioni di pericolo	
	anche potenziale nonché le attività di manutenzione e messa in	
	sicurezza della suddetta infrastruttura, al fine di garantire la	
	costante fruibilità in condizioni di sicurezza della succitata	
	pista ciclopedonale. Il comodatario si impegna, nel caso per	
	lavori di manutenzione all'infrastruttura ferrovia occorresse, a	
	chiudere il tratto di ciclabile interessato e a consentire l'accesso	

	ai mezzi tramite la pista stessa. Resta inteso che eventuali	
	danni causati da tale transito alla pista ciclopedonale verranno	
	rimborsati.	
	Art. 8. MODIFICHE E MIGLIORIE	
	8.1. Il Comodatario non potrà apportare alcuna modifica,	
	innovazione, miglioria o addizione alle Aree, nonché alla loro	
	destinazione o agli impianti esistenti senza il preventivo	
	consenso scritto della Comodante, preceduto da formale	
	richiesta scritta di autorizzazione a cui dovrà essere allegata la	
	documentazione tecnico-descrittiva delle opere da apportare. Il	
	Comodatario espressamente rinuncia, sin da ora, a qualsiasi	
	indennità o compenso per le opere a qualsiasi titolo apportate	
	anche nell'ipotesi in cui la Comodante abbia prestato	
	il proprio consenso.	
	Art. 9. RESPONSABILITA' E MANLEVA	
	9.1. Il Comodatario dichiara di aver visionato i terreni ed i	
	beni e di accettarli nello stato di fatto e di diritto in cui si	
	trovano, dando per conosciuti eventuali vizi e, quindi,	
	esonorando la Comodante da ogni responsabilità per gli stessi.	
	9.2. fatto salvo quanto riportato all'art. 7.4, il Comodatario si	
	assume ogni più ampia ed esclusiva responsabilità per	
	qualsivoglia danno, qualunque ne sia la natura e la causa, che	
	possa in qualsiasi momento occorrere alle persone e/o alle cose	
	della Comodante e suoi aventi causa, nonché a terzi ed ai loro	
	beni, in dipendenza e/o in connessione, diretta e/o indiretta,	

	dell'esecuzione del presente Contratto e/o in conseguenza	
	dell'esercizio della ciclovvia, anche se riconducibili ad azioni da	
	parte di soggetti nominati dalla Comodataria.	
	9.3. Il Comodatario si impegna a tenere totalmente manlevata	
	e indenne la Comodante da qualsiasi pretesa di terzi connessa	
	con l'esecuzione del Contratto, avanzata anche in sede	
	giudiziale, nonché da qualsiasi costo, spesa e/o onere connesso	
	e/o derivante dalla stessa.	
	Art. 10. COMUNICAZIONI E NOMINE	
	10.1. Le Parti convengono che tutte le intimazioni, le	
	assegnazioni di termini, le notifiche e ogni altra comunicazioni	
	dipendente e connessa col Contratto si intendono ritualmente,	
	validamente ed efficacemente effettuate se inviate ai seguenti	
	recapiti di cui espressamente autorizzano l'uso:	
	per FERROVIENORD:	
	a) a mezzo posta: 20123 Milano (MI) – Piazzale Luigi	
	Cadorna n. 14	
	b) mezzo P.E.C.: ferrovienord@legalmail.it	
	per la PROVINCIA DI VARESE:	
	c) a mezzo posta: 21100 Varese (VA) – Piazza Libertà n.1	
	d) a mezzo P.E.C.: istituzionale@pec.provincia.varese.it	
	Art. 11. ANTICORRUZIONE – D.LGS. N. 231/2001 E	
	CODICE ETICO	
	11.1. Ferrovienord dichiara di essere a conoscenza del Piano	
	Integrato di Attività ed Organizzazione (PIAO) Sezione Rischi	

	Corruttivi, triennio 2025-2027, adottato con Delibera	
	Presidenziale n. 14 del 31/01/2025, da ultimo aggiornato con	
	Deliberazione Presidenziale p.v. n. 113 del 28/07/2025.	
	11.2. Il Comodatario dichiara:	
	a) di applicare la Legge n. 190/2012 (“Legge 190/2012”), da	
	cui discende il Piano Triennale contenente e descrivente il sistema	
	di prevenzione della corruzione adottato dal Comodatario nei	
	rapporti interni e con qualsivoglia soggetto pubblico e privato	
	anche ai fini di stipula di contratti di diritto privato;	
	b) di essere a conoscenza del Decreto Legislativo n. 231/01	
	(“Decreto 231”), del Modello di Organizzazione, Gestione e	
	Controllo ex D.lgs. n. 231/2001 ("Modello 231"), del Codice	
	Etico e di Comportamento (“Codice Etico”), della Politica	
	Anticorruzione (“Politica”) adottati da Ferrovienord (ai fini del	
	presente articolo anche “Società”) così come trasmessi da	
	quest’ultima via posta elettronica;	
	c) di non aver mai effettuato pagamenti per fini corruttivi e	
	di non aver mai proposto, promesso o consegnato direttamente	
	o indirettamente “cose di valore” - così come definite nella	
	Politica;	
	d) di non essere mai stato condannato in procedimenti	
	penali concernenti i reati contemplati nella Legge n. 190/2012 e	
	di non avere procedimenti giudiziari in corso impegnandosi	
	altresì ad informare senza indugio la Società di ogni eventuale	
	proprio coinvolgimento o di propri soggetti apicali equiparati, ai	

	fini della presente convenzione ai Manager (come definiti nella	
	Politica), in qualità di indagati o imputati in procedimenti	
	inerenti alla Legge n. 190/2012;	
	e) di non aver mai riportato condanne per la violazione di	
	norme contro la corruzione e di non avere procedimenti	
	giudiziari in corso, impegnandosi altresì ad informare senza	
	indugio la Società di ogni eventuale proprio coinvolgimento o di	
	propri soggetti apicali equiparati, ai fini della presente	
	convenzione ai Manager in qualità di indagati o imputati in	
	procedimenti penali concernenti reati di corruzione;	
	f) di impegnarsi a comunicare immediatamente al seguente	
	indirizzo e-mail organismodivigilanza@ferrovienord.it qualunque	
	fatto di cui dovesse venire a conoscenza, posto in essere in	
	violazione del Decreto 231, della Legge 190/2012, del Modello	
	231, del Codice Etico e della Politica, obbligandosi a fornire	
	qualsivoglia informazione e documentazione richiesta dalla	
	Società connessa al predetto fatto;	
	g) di prendere atto che qualsivoglia violazione del Decreto	
	231, della Legge 190/2012, del Modello 231, del Codice Etico e	
	della Politica è considerata quale inadempimento degli obblighi	
	contrattuali e che pertanto potrà comportare la risoluzione del	
	presente atto ex art. 1456 codice civile, fatto salvo il diritto al	
	risarcimento del danno. Le Parti si impegnano reciprocamente a	
	tenersi manlevate da qualsivoglia azione o pretesa di terzi	
	derivante, conseguente o comunque connessa a tale violazione.	

	Art. 12. RISERVATEZZA	
	12.1. Il Comodatario è stato reso edotto della circostanza che	
	nell'esecuzione del presente rapporto può accedere e conoscere	
	informazioni e documenti strettamente riservati che non	
	possono essere divulgati o altrimenti portati alla conoscenza di	
	terzi né utilizzati per finalità diverse dal presente rapporto.	
	12.2. Conseguentemente il Comodatario si impegna, per sé e i	
	propri ausiliari (ivi inclusi, i dipendenti, collaboratori o	
	incaricati), a mantenere la massima riservatezza in merito alle	
	informazioni e notizie afferenti alla Comodante di cui abbia	
	notizia o venga a contatto nell'espletamento delle proprie	
	prestazioni. Il Comodatario si impegna, pertanto, a compiere	
	ogni azione e ad impiegare ogni mezzo utile o necessario per	
	assicurare e conservare – anche successivamente alla	
	cessazione del presente rapporto - la massima riservatezza delle	
	informazioni o notizie in qualsivoglia modo conosciute.	
	12.3. Il Comodatario si impegna a garantire di:	
	a) servirsi delle informazioni o notizie esclusivamente per gli	
	scopi per cui le stesse sono state divulgate;	
	b) astenersi rigorosamente dal farne uso diverso e non	
	cederlo a terzi senza l'autorizzazione espressa e scritta della	
	Comodante;	
	c) limitare con tutti i mezzi appropriati la diffusione delle	
	informazioni e notizie a quelle sole persone all'interno della	
	propria organizzazione che necessitino di venirne a conoscenza	

	scenza per ragioni legate esclusivamente al loro ufficio;	
	d) informare compiutamente le persone coinvolte del	
	contenuto del presente impegno di riservatezza ed assicurarsi	
	che lo rispettino rigorosamente.	
	12.4. Le Parti, si danno reciprocamente atto, che restituiranno	
	a semplice richiesta dell'altra Parte i documenti su cui sono	
	contenute o riprodotte le informazioni, tutte le copie degli stessi	
	ed ogni elaborazione basata su tali informazioni.	
	12.5. La constatata violazione degli obblighi sopra previsti	
	costituirà causa di risoluzione con effetto immediato del	
	Contratto, ai sensi dell'art. 1456 codice civile, da comunicarsi	
	all'altra Parte mediante raccomandata A/R o posta elettronica	
	certificata agli indirizzi indicati nel presente atto.	
	Art. 13. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	
	13.1. Le Parti dichiarano di essere consapevoli che i dati che	
	tratteranno nell'espletamento del presente Contratto sono	
	anche dati personali e, come tali, sono soggetti al codice per la	
	protezione dei dati personali di cui al Regolamento europeo n.	
	679/16 (di seguito Regolamento o GDPR).	
	13.2. Le Parti si impegnano a trattare i dati personali forniti in	
	esecuzione del presente Contratto in conformità e nel rispetto	
	delle disposizioni previste dal DGPR n. 679/16; a tal fine,	
	ciascuna Parte accetta la nomina a responsabile del	
	trattamento ai sensi dell'Art. 28 del DGPR 679/16 per il	
	trattamento dei dati forniti dell'altra Parte nell'esecuzione dello	

	stesso.	
	13.3. In qualità di responsabile, ciascuna Parte è a conoscenza	
	degli obblighi previsti dal DGPR n. 679/16 e dovrà attenersi,	
	per l'adempimento delle obbligazioni di cui al presente	
	Contratto alle seguenti istruzioni: trattare i dati nel	
	perseguimento delle sole finalità connesse all'esecuzione delle	
	obbligazioni di cui al presente Contratto e seguenti atti	
	applicativi; non comunicare a terzi, al di fuori delle ipotesi di	
	cui al presente Contratto e/o diffondere i dati personali oggetto	
	di trattamento; fornire agli incaricati le opportune istruzioni in	
	ordine alle modalità di trattamento dei dati personali e curare	
	affinché operino in conformità alle disposizioni di legge e	
	regolamentari; aver cura che i dati, sia in modalità cartacea che	
	informatica, siano trattati per i soli fini connessi all'esecuzione	
	delle obbligazioni di cui al presente Contratto ivi e nel rispetto	
	delle misure di sicurezza previste dalla legge, dai regolamenti e	
	dai provvedimenti del Garante per la protezione dei dati	
	personali; conservare i dati personali per il solo tempo	
	necessario agli scopi per i quali sono stati raccolti o	
	successivamente trattati.	
	13.4. La nomina a responsabile cesserà automaticamente con	
	la cessazione del presente Contratto salva l'osservanza degli	
	obblighi di riservatezza anche a seguito della predetta	
	cessazione.	
	13.5. Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 13 e 14 del DGPR	

	n. 679/16, le Parti sono a conoscenza che: (i) i dati personali	
	forniti potranno essere inseriti nelle rispettive banche dati, per	
	la gestione contabile, amministrativa e tecnica degli stessi solo	
	limitatamente a quanto necessario per l'esecuzione delle	
	obbligazioni di cui alla presente Contratto; (ii) tali dati potranno	
	essere forniti solo ed esclusivamente per le necessità di cui	
	sopra anche ad altre società facenti parte del Gruppo FNM o ai	
	soggetti terzi di cui le Parti dovessero eventualmente avvalersi,	
	ovvero in forza delle disposizioni legislative e regolamentari di	
	tempo in tempo vigenti e applicabili.	
	13.6. L'interessato potrà sempre esercitare tutti i diritti di cui	
	agli artt. 15 ess. del DGPR n. 679/16, tra cui quelli di accesso,	
	rettifica, portabilità aggiornamento, opposizione e limitazione al	
	trattamento nonché cancellazione scrivendo una mail	
	all'indirizzo ferrovienord@legalmail.it	
	In ogni caso sarà sempre possibile per l'interessato proporre	
	reclamo – rispetto al trattamento in oggetto – dinanzi ad	
	un'Autorità di controllo (quale ad esempio il Garante per la	
	protezione dei dati).	
	Art. 14. TRIBUTI E SPESE	
	14.1. Tutte le spese, imposte e tasse relative al presente	
	contratto inerenti e dipendenti, sono a carico del Comodatario,	
	con l'impegno di quest'ultimo di rimborsare la Comodante delle	
	somme che, in tale veste, sarà tenuta a pagare per legge.	
	14.2 Agli effetti dell'imposta di registro, le Parti contraenti	

	chiedono che al presente atto sia applicato il trattamento	
	previsto dall'art. 5 della tariffa I parte prima del D.P.R.	
	26/04/1986, n. 131 (tassa fissa) e s.m.i.	
	14.3. Si precisa inoltre che il medesimo contratto viene	
	esentato dai bolli ai sensi dell'art. 17, comma 3, del D.P.R.	
	26/10/1972 n. 642 e s.m.i. in quanto relativo all'esecuzione di	
	un'opera dichiarata di pubblica utilità, consistente nella	
	realizzazione di una pista ciclopedonale.	
	Art. 15. MISCELLANEA	
	15.1. Le Parti dichiarano che quanto previsto dal presente	
	accordo corrisponde a ciò che è stato pattuito nelle trattative	
	intercorse tra di esse, essendo privo di validità ogni altro	
	accordo non recepito nello stesso anche anteriore alla stipula	
	del presente accordo.	
	15.2. Qualora una o più clausole della presente contratto	
	dovessero essere dichiarate nulle, invalide, inefficaci o,	
	comunque, non eseguibili dal competente Tribunale o da una	
	competente Autorità, tale dichiarazione sarà interpretata	
	letteralmente ed in modo restrittivo e non pregiudicherà la	
	validità, l'efficacia e l'eseguitività delle altre clausole contenute	
	nel presente contratto.	
	15.3. Qualunque modifica al presente Contratto non può aver	
	luogo e non potrà essere provata se non mediante atto scritto.	
	15.4. La tolleranza di una delle Parti di fronte	
	all'inadempimento dell'altra Parte ad una qualsiasi delle	

	previsioni contenute nel presente Contratto non potrà costituire	
	o essere interpretata come tolleranza a successive dilazioni	
	commesse dalla Parte medesima.	
	15.5. Per quanto non previsto dal presente Contratto le Parti	
	fanno espresso rinvio alle norme del C.C e alle norme vigenti	
	applicabili in materia, oltre che alle procedure vigenti e	
	applicabili nell'ambito del Gruppo FNM a quelle vigenti e agli	
	usi locali.	
	15.6. Tutte le controversie derivanti o comunque connesse al	
	presente Contratto, include quelle relative alla sua validità,	
	efficacia, interpretazione, esecuzione e risoluzione, sarà	
	devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Milano, con	
	esecuzione di ogni altro Foro concorrente e/o alternativo.	
	15.7. Il presente Contratto è regolato dalla legge italiana.	
	Il presente contratto è sottoscritto dalle Parti con firma digitale	
	valida alla data odierna e conforme al disposto del D.Lgs. n.	
	82/2005 e s.m.i..	
	Letto, confermato e sottoscritto, Milano, -----	
	per FERROVIENORD S.p.A.	
	Il Legale Rappresentante Dott. Ing. Andra Lucia PASSARELLI	
	per la PROVINCIA DI VARESE	
	Il Dirigente _____	
	Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del C.C., in	
	quanto applicabili, il Comodatario, come sopra rappresentato,	
	dichiara di aver letto il presente atto e dichiara di aver negoziato	

ed approvato specificatamente ciascun articolo, clausola,

pattuizione e condizione del presente atto, ivi inclusi gli allegati

e i seguenti specifici articoli:

Art. 3 - IMPEGNI E CONDIZIONI D'USO, Art. 4 - DURATA,

Art. 5 – CONSEGNA, Art. 6 -RESTITUZIONE E RISARCIMENTO

DEL DANNO, Art. 7 - MANUTENZIONE ORDINARIA E SPESE,

Art. 8 - MODIFICHE E MIGLIORIE, Art. 9 -

RESPONSABILITA' E MANLEVA, Art. 11 -ANTICORRUZIONE -

D.LGS. N. 231/2001 E CODICE ETICO, Art. 12 -

RISERVATEZZA, Art. 15 -MISCELLANEA .

Letto, confermato e sottoscritto, Milano, -----

Per FERROVIENORD S.p.A.

Il Legale Rappresentante

per la PROVINCIA DI VARESE

Il Dirigente

